

Detrazioni per spese tracciabili, chi paga non è rilevante

LEGGE DI BILANCIO

Basta osservare l'obbligo di utilizzare carte, bollettini postali o versamenti bancari

Non è necessario dichiarare l'appartenenza della provvista

Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta

Dubbi sulla tracciabilità delle spese cointestate o per familiari a carico, ma i principi generali (circolare 13/E/2019) aiutano a risolvere i casi dubbi. La legge di Bilancio sottopone le detrazioni di cui all'articolo 15 del Tuir - gli interessi passivi sui mutui o le spese mediche, per esempio - alla condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui al Dlg 241/97 ossia: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La disposizione va coordinata con il principio generale per cui le detrazioni spettano per gli oneri sostenuti dal contribuente (la detrazione spetta a chi ha pagato) ed effettivamente rimasti a carico (non spetta se nello stesso anno la spesa è stata rimborsata). Fino al 2019 per la prova di aver sostenuto la spesa bastava l' intestazione del documento di spesa (fattura, ricevuta, documento commerciale). In alcuni casi (familiari a carico o affetti da patologie esenti) si poteva detrarre la spesa intestata ad altri annotando sul documento di aver sostenuto la spesa.

Dal 2020 è sufficiente il pagamento con mezzo diverso dal contante o si deve dimostrare, in concreto, che il pagamento è fatto con fondi del con-

tribuente? Ci sono, infatti, strumenti tracciati per chi incassa, ma che non identificano chi paga: ad esempio i bollettini postali, MAV e RAV pagati per contanti allo sportello. Oppure lo strumento può attingere a fondi di un soggetto diverso dal titolare come il bancomat del delegato su conto altrui o la carta di credito su conto di terzi.

Per i soggetti deboli (anziani, malati, disabili) l'acquisto è fatto spesso da familiari, badanti o incaricati della casa di riposo: impensabile che il legislatore volesse impedire a una figlia di anticipare con il suo bancomat la spesa della madre malata. Su spese mediche e di assistenza dei disabili il problema sfuma, perché sono oneri deducibili (articolo 10 Tuir), mentre la tracciabilità si applica solo alle detrazioni dell'articolo 15. Ma per le altre detrazioni (diverse da medicinali e dispositivi medici, comunque esentati) il problema resta.

L'unica soluzione ragionevole, per non trasformare i professionisti in "polizotti fiscali", impedendo di fatto le detrazioni, è ritenere sufficienti strumenti che assicurino l'identificabilità del destinatario del pagamento. Qualcuno dice che basti la dicitura «pagamento avvenuto con mezzi tracciati» sul documento di spesa, ma a noi pare che il contribuente debba invece conservare, oltre al documento di spesa, anche la prova del pagamento: ricevuta di Pos/bollettini, contabile dei bonifici; per i via web, smartphone e altre piattaforme digitali (compreso virtual Pos), la stampa della ricevuta elettronica. Nessun obbligo, però, di dimostrare la provenienza dei fondi: quando lo pretende, il legislatore lo dice espressamente come per i contributi ai partiti politici (DL 149/2013).

Spese cointestate o intestate a terzi (genitori per spese nell'interesse dei figli a carico): se il documento è intestato a un genitore, solo questo lo detrae; se è cointestato, o intestato al figlio, si può ripartire la detrazione tra genitori. Purché il pagamento sia tracciato, ci pare sia irrilevante chi abbia pagato, purché i genitori annotino su fattura e ricevuta di pagamento le modalità di riparto. Basta infatti applicare analogicamente i principi dettati per le ristrutturazioni: la detrazione spetta anche se il contribuente, che ne ha titolo, non è intestatario di bonifico o fattura, a condizione che si integrino i documenti (fattura e prova del pagamento tracciato) con i nomi di chi ha sostenuto la spesa e la relativa percentuale di riparto. Infine, le spese di diretta imputazione (commissioni per il pagamento) devono ritenersi detraibili come costo accessorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL FISCO



AGEVOLAZIONI

Credito R&S precluso al reddito fondiario

Le imprese agricole ancorché rientranti nel reddito agrario non possono più accedere al credito di imposta per ricerca e sviluppo. Infatti la legge di bilancio del 2020 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019), prevede che possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e

dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Il riferimento al reddito di impresa esclude quelle che invece rientrano nei redditi fondiari naturalmente come le persone fisiche e le società semplici. Diverso era invece l'ambito soggettivo della precedente norma (articolo 3 del DL 145/2013), che concedeva il credito di imposta per ricerca e sviluppo a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operavano, nonché dal regime contabile adottato. Infatti anche le Entrate avevano riconosciuto il credito di imposta a favore di tutte le imprese agricole.

La struttura normativa relativa al credito per ricerca e sviluppo vigente prima delle modifiche, è simile nella sostanza alla nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020, che ha introdotto il credito di imposta sostitutivo dei

benefici dell'iper e ammortamento; il 186 dispone che questo credito di imprese indipendenti regime fiscale di reddito. La previsione nuovo credito di richiama il reddito quale non appartiene agricole e individui semplici che svolgono ricerca e sviluppo (articolo 32 del Tuir) invece le imprese a rientrano nel reddito anche se il reddito con criteri forfetari sulla ricerca e sviluppo dal regime fiscale del reddito di impresa.

— Gli
Il testo integrale quotidianofisco.it

IL CASO

Ancora in forse l'esonero per i farmaci veterinari

Esclusione probabile ma senza chiarimenti opportuna la prudenza

Ancora dubbi sull'esonero dalla tracciabilità per medicinali veterinari e l'affitto di dispositivi medici: i principi generali ricavabili dalle circolari dell'agenzia delle Entrate inducono a ritenere che l'esonero si applichi in entrambi i casi, ma sono in questi giorni alle prese con i dubbi interpretativi dei clienti che si concentrano prevalentemente su due aspetti: se l'esenzione (e quindi la possibilità di pagare per contanti) si estenda ai medicinali veterinari e se valga anche per il noleggio dei dispositi-

sivi medici, o solo per l'acquisto. Il primo aspetto può essere risolto agevolmente alla luce dei principi generali. È indiscutibile che nell'ordinamento sanitario italiano il medicinale sia una categoria generale, deducibile poi in diverse sottocategorie: medicinali ad uso umano, veterinari, omeopatici.

Sul piano strettamente tecnico, quindi, è innegabile che il farmaco veterinario sia un medicinale: ad esempio il Dlg 178/91 (oggi abrogato) definiva unitariamente i medicinali come «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali». Per l'aspetto più strettamente fiscale tutte le interpretazioni dell'agenzia (che si trovano riepilogate da ultimo nella Circolare 13/E del

2019) fanno esplicita logica delle regole stabilite ad uso umano o animale mangimi specializzati. Per i dispositivi letteralmente è riferito ma anche in questo ritenere che nella non possa rientrare, in virtù del noleggio: nella ampiezza (riepilogata nella circolare 13/2009) tutta la disquisizione sui dispositivi, sia, indifferentemente, noleggio. Si deve allo stesso modo del dispositivo detrazione (e che può essere anche per contanti) indifferentemente, vendita o a titolo di noleggio. Nel dubbio, fino a quando posizioni di estrazione, è comunque i medicinali veterinari e dispositivi medici con

L'APPROFONDIMENTO



IL SOLE 24 ORE
13 GENNAIO 2020
PAG. 5

Il Sole 24 Ore di lunedì 13 gennaio ha dedicato una pagina alle novità in materia di detrazioni fiscali per quanto riguarda spese mediche, ricoveri ed esami in base a quanto disposto dalla legge di Bilancio per il 2020.



MANOVRA 2020
Detrazioni condizionate al versamento bancario o postale o ad altri sistemi tracciabili